

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 ottobre 2021

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1341** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, AI SENSI DELLA L.R. 63/1993.

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista);
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale);
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).

Richiama altresì:

- la legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta) e, in particolare, gli articoli:
  - 3, che disciplina le modalità di acquisizione della qualificazione professionale di estetista, richiesta al responsabile tecnico, prevedendo che tale qualificazione sia conseguita, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico – pratico preceduto dallo svolgimento:
    - a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
    - b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;
    - c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).  
Qualora l'attività lavorativa qualificata sia stata prestata a tempo parziale, essa è contabilizzata proporzionalmente al monte ore effettivamente prestato;
  - 4 che individua la composizione della commissione per l'esame volto all'acquisizione della qualificazione di cui all'articolo 3;
  - 8, commi 1 e 2, secondo cui, rispettivamente, l'attività di estetista è esercitata in forma di impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia, e che per lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque esercitata, anche a titolo gratuito, è necessario il possesso della qualificazione professionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8 in data 8 gennaio 2016 recante “Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Valle d'Aosta e delle prime disposizioni per l'avvio, a titolo sperimentale, per l'anno scolastico 2016/17, di nuovi percorsi triennali realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione. Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 519/2010.”, che ha approvato la realizzazione, tra gli altri, del percorso di

istruzione e formazione professionale (IeFP) per le figure professionali di operatore del benessere – indirizzo estetica.

Osserva che i percorsi triennali e il quarto anno del sistema IeFP sono equivalenti, rispettivamente, ai corsi biennali e al corso di specializzazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) della l.r. 63/1993 e che, pertanto, il conseguimento della qualificazione di Tecnico dei trattamenti estetici al termine del percorso di quarto anno IeFP, consente l'ammissione all'esame per l'abilitazione professionale di cui alla summenzionata l.r. 63/1993.

Evidenzia che, per l'anno in corso, occorre costituire la commissione di cui all'articolo 4 della menzionata l.r. 63/1993, per consentire sia ai soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 sia ai soggetti che hanno completato il IV anno di IeFP il conseguimento dell'abilitazione necessaria per l'esercizio dell'attività di estetista.

Dà atto che, in ragione del mutato quadro normativo in materia di lavoro nonché della necessità di armonizzare le norme di cui alla citata l.r. 63/1993 - riferita al solo corso di formazione professionale - al sistema di IeFP, la composizione della commissione di cui al comma 3 dell'articolo 4 della medesima legge regionale è modificata come di seguito indicato:

- a) la figura di cui alla lettera c), essendo state assunte dalla Regione le competenze dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è rappresentata in seno alla Commissione dal Presidente della stessa;
- b) l'attività dei docenti di cui alla lettera g), in ragione della difficoltà relativa alla loro individuazione a causa dell'eterogeneità didattica di provenienza dei possibili candidati, è garantita dagli esperti di cui alle lettere d) ed e).

Rappresenta che la necessità di procedere all'esame volto al conseguimento dell'abilitazione professionale di estetista per l'anno in corso è stata condivisa nell'ambito della riunione del Consiglio per le politiche del lavoro in data 8 ottobre 2021.

Rende noto che gli uffici della Struttura competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in collaborazione con gli uffici della Struttura Politiche della formazione del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, hanno elaborato le disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di estetista.

Propone pertanto di approvare le disposizioni per la realizzazione per l'anno 2021 degli esami volti al conseguimento dell'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di estetista, allegate alla presente deliberazione.

## LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ritenuto di approvare le alleate disposizioni per la realizzazione per l'anno 2021 degli esami volti al conseguimento dell'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di estetista;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative,

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia e dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

unanimemente

#### DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni per la realizzazione per l'anno 2021 degli esami volti al conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista, allegate alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio Regionale rispetto a quanto stanziato sul 2021 sul capitolo U0021324 "Spese per la corresponsione dei compensi ai membri della commissione d'esame per il conseguimento della qualifica professionale di estetista" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/23, che presenta la necessaria disponibilità.

**Disposizioni per la realizzazione dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista, ai sensi della legge regionale n. 63/1993.**

Articolo 1

Requisiti di accesso all'esame

1. Possono presentare domanda per l'iscrizione all'esame teorico-pratico volto al conseguimento dell'abilitazione professionale di estetista le persone in possesso di uno tra i seguenti requisiti:
  - a) aver svolto un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista, anche con contratto a finalità formativa;
  - b) aver svolto almeno un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;
  - c) aver svolto un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. Ai fini della valutazione dei requisiti sopra indicati:
  - 1) i percorsi di formazione svolti nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), anche svolti in altra Regione – sono equivalenti ai corsi indicati al punto a) del comma 1 del presente articolo. Nello specifico:
    - a. il percorso triennale di “operatore del benessere” – indirizzo estetica – è equivalente al corso di qualificazione della durata di due anni, della durata minima di novecento ore;
    - b. il corso di IV anno, volto al rilascio del diploma professionale di “Tecnico dei trattamenti estetici” è equivalente al corso di specializzazione della durata di un anno.La validità dei percorsi formativi presuppone il loro completamento con esito positivo.
  - 2) Sono considerati validi, ai fini dell'assolvimento del requisito, i corsi svolti anche in altra Regione italiana, a condizione che gli stessi siano stati autorizzati o riconosciuti.

Articolo 2

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica professionale di estetista deve essere presentata su modulo di istanza presente sul sito

internet della Regione [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) . La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ed è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [industria\\_artigianato\\_energia@pec.regione.vda.it](mailto:industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it) (PEC), oppure tramite posta elettronica all'indirizzo [aiuti-imprese@regione.vda.it](mailto:aiuti-imprese@regione.vda.it) unitamente a copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido.

2. La Struttura regionale competente definisce i termini per la presentazione delle domande e ne dà adeguata informazione ai cittadini, sia attraverso il sito internet della Regione che per il tramite delle associazioni di categoria e degli organi di informazione.
3. La Struttura regionale competente verifica il possesso dei requisiti e ammette gli interessati all'esame.

### Articolo 3 Esame abilitante

1. L'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di estetista si realizza:
  - in ottica di economicità ed efficienza, preferibilmente, in forma integrata rispetto all'esame per il rilascio della qualificazione di Tecnico dei trattamenti estetici, in esito al percorso di IeFP di IV anno, laddove questo sia previsto. All'esame abilitante accedono sia gli allievi che hanno completato il percorso di quarto anno e sono stati ammessi all'esame finale, sia i candidati in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 63/1993 .
  - in alternativa, con cadenza annuale, attraverso la nomina di apposita commissione, in presenza di almeno una richiesta.
2. Ai fini dell'organizzazione dell'esame, la Struttura competente si raccorda con la Struttura Politiche della formazione e con gli organismi di formazione eventualmente interessati.
3. La Struttura regionale competente pubblica sul proprio sito internet apposito avviso, volto a dare adeguata informazione ai potenziali interessati ed a indicare i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'esame.

### Articolo 4 Nomina della Commissione

1. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Regione. La sua composizione, nelle more del recepimento delle norme nazionali e regionali in materia di certificazione delle competenze e rilascio delle qualificazioni, è la seguente:
  - a) un rappresentante della Regione, con funzioni di Presidente;
  - b) un esperto designato dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta;
  - c) due esperti designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative delle organizzazioni della categoria;
  - d) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;
  - e) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o un suo delegato.
2. Ai componenti della Commissione, fatta eccezione per i dipendenti del Comparto Unico regionale, è dovuto un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i componenti le commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado.

Articolo 5  
Modalità di svolgimento dell'esame

1. Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, articolo 3 della legge regionale n. 63/1993, la prova di esame consiste in una prova pratica ed un colloquio tecnico.
2. La prova pratica avviene attraverso l'esecuzione di due prove che verranno estratte a sorte tra:
  - a) Trattamento al viso sulla base delle caratteristiche della modella con compilazione della scheda tecnica; Trattamento/massaggio al corpo in base alle caratteristiche della modella con compilazione della scheda tecnica;
  - b) Manicure comprensivo di applicazione di smalto colorato; Pedicure estetico comprensivo di applicazione di smalto colorato, Epilazione.
3. Il colloquio tecnico è volto a verificare il possesso delle conoscenze relative ai seguenti ambiti disciplinari:
  - igiene
  - chimica/cosmetologia
  - anatomia/fisiologia/dermatologia
  - alimentazione/dietologia
  - psicologia ed etica professionale
  - utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse/norme di sicurezza
  - psicologia ed etica professionale
  - tecniche di vendita e servizi nel centro estetico
  - avviamento e gestione di un centro estetico
  - disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
  - legislazione del settore
  - cultura generale.
4. La Commissione definisce:
  - a) per la prova pratica: le condizioni di realizzazione (tempi, materiali e strumentazione, consegna) nonché criteri e modalità di valutazione e soglia di accettabilità;
  - b) per il colloquio tecnico: un set di domande, atte a verificare il possesso delle conoscenze relative agli ambiti sopra indicati, nonché i criteri di valutazione, le modalità di attribuzione del punteggio previsto e la soglia di accettabilità.
5. I candidati che devono sottoporsi alla prova pratica dovranno presentarsi all'esame:
  - a) con una modella maggiorenne, che non abbia la ricostruzione delle unghie;
  - b) muniti di: abbigliamento professionale, biancheria per il lettino e per la modella, strumentazione per manicure e pedicure estetico, prodotti cosmetici per il viso, corpo, epilazione, mani, pedicure compresi smalti colorati, attrezzatura ausiliaria per lo svolgimento delle prove sopra descritte (es. spugnette, strisce per ceretta, fascette capelli, salviettine di carta, pinzette sopracciglia ecc.)
6. Ai soggetti che hanno completato il terzo anno di specializzazione oppure il percorso di IeFP di IV anno e sono stati ammessi all'esame finale è data facoltà di richiedere l'iscrizione all'esame abilitante. Per tali soggetti la prova d'esame consiste in un colloquio tecnico con la Commissione, volto a verificare il possesso delle conoscenze relative ai seguenti ambiti disciplinari:
  - igiene

- chimica/cosmetologia
  - anatomia/fisiologia/dermatologia
  - alimentazione/dietologia
  - psicologia ed etica professionale
  - utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse/norme di sicurezza
  - psicologia ed etica professionale
  - tecniche di vendita e servizi nel centro estetico
  - avviamento e gestione di un centro estetico
  - disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
  - legislazione del settore
  - cultura generale.
7. La Commissione predispose un set di domande, atte a verificare il possesso delle conoscenze relative agli ambiti sopra indicati e stabilisce, per ciascuna: criteri di valutazione, punteggio assegnabile e soglia di accettabilità. Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, la prova pratica, laddove prevista, dovrà avere un peso del 50% del valore complessivo dell'esame. Il punteggio complessivo è espresso in centesimi e l'abilitazione è acquisita in presenza di una valutazione pari ad almeno 60 punti su 100.